



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente
Avv. Prof. Guido Alpa

Roma, 21 maggio 2014



Numero di protocollo: AMM21/05/14.017941U

A S.E.
il PRIMO PRESIDENTE
DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
- *Dott. Giorgio Santacroce*
Palazzo di Giustizia - piazza Cavour
00193 R O M A

Illustre Presidente,

nell'ottica di collaborazione e condivisione con l'Avvocatura dei profili attinenti all'efficienza della giurisdizione che ha caratterizzato il suo Ufficio, il Consiglio Nazionale intende segnalarle la decisione della Suprema Corte n. 3934/19 febbraio 2014.

Con essa la Sez. V tributaria ha ritenuto nulla, in ipotesi di contumacia della controparte, la notifica postale in proprio fatta dall'avvocato che ometta di produrre in giudizio la copia della relativa autorizzazione da parte del competente Consiglio dell'Ordine, facendo mostra di estendere le ipotesi di nullità degli atti processuali oltre quelle esplicitamente previste per legge; questa interpretazione estensiva ha creato disagi e incertezze, che producono effetti negativi sia nella applicazione delle norme del processo sia nella utilizzazione delle nuove tecniche di semplificazione e di comunicazione degli atti, che dovrebbero invece essere incoraggiate per migliorare il sistema di amministrazione della giustizia.

La decisione è stata oggetto di attenta considerazione da parte del CNF, e l'Ufficio Studi ha svolto una ricerca accurata, anche per soddisfare le richieste di chiarimenti che molti avvocati hanno rivolto agli Ordini, attesa la rilevanza pratica del *decisum* della Corte.

La decisione conferma l'orientamento consolidato secondo il quale "la notificazione dell'atto processuale compiuta personalmente dall'avvocato, in caso di violazione di uno qualsivoglia dei presupposti stabiliti dalla L. 21 gennaio 1994, n. 53, è nulla e non inesistente", tuttavia include tra i presupposti stabiliti dalla L. n. 53/1994 anche la produzione in giudizio dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine. Tale condizione però non risulta dal testo di legge, il quale richiede semplicemente che l'avvocato sia autorizzato a compiere l'atto e che nell'attività di notificazione rispetti le modalità indicate dagli artt. 2 e 3 del testo normativo.

Si tratta di decisione che desta profonde perplessità e che ha già innescato reazioni a catena nella prassi dell'Avvocatura sia nel senso della formulazione di eccezioni di nullità in assenza del deposito in parola, sia in quello della produzione di atti non richiesti dalla normativa di settore.


L'onere del deposito, difatti, costituisce un aggravio *praeter* (o ancor meglio *contra*) *legem* risultando sufficiente l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione affinché il procedimento di notificazione in parola risulti corretto.

La decisione, inoltre, pur non attentando necessariamente al principio di effettività della tutela giurisdizionale (stante il disposto dell'art. 372 c.p.c.) si pone in contrasto tra l'altro, anche con i consolidati orientamenti della stessa Suprema Corte in materia di assistenza, autorizzazione e rappresentanza in giudizio, in base ai quali è stato sempre ritenuta sufficiente l'indicazione degli estremi dell'atto rilevante giammai pretendendo la sua produzione in giudizio (cfr., tra le più recenti e diverse, Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 05/06/2012, n. 9091, nel caso di rappresentanza legale di una società; Cass. civ. Sez. III, 7 ottobre 2010, n. 20812 in materia di procura conferita con atto separato; Cass. civ. Sez. V, 3 dicembre 2008, n. 28662 in tema di procura rilasciata con delibera del sindaco per la rappresentanza in giudizio dell'ente locale).

Il Consiglio Nazionale si rivolge quindi a Lei perché si possa chiarire la corretta interpretazione della L. n. 53/1994, e verificare se sia possibile portare all'attenzione della Sezione i problemi sollevati dalla decisione n. 3934 /2014 segnalando i rischi che la reiterazione di una siffatta esegesi comporta sul diritto di azione e sulla concreta operatività di un istituto di semplificazione della gestione del processo civile qual è la notifica in proprio da parte dell'avvocato.

Grato per l'attenzione, e scusandomi per l'incomodo che Le arreco, Le porgo molti deferenti saluti

Avv. Prof. Guido Alpa





CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente
Avv. Prof. Guido Alpa

Roma, 23 giugno 2014

N. 11-C-2014

Ill.mi Signori Avvocati

**PRESIDENTI DEI
CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI**

e, per conoscenza:
Ill.mi Signori Avvocati
COMPONENTI IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

L O R O S E D I

OGGETTO: notifica a mezzo posta
(Cass. Sez. V Trib., 19 febbraio 2014, n. 3934)

Illustri Presidenti e Cari Amici,

con la sentenza in oggetto la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto nulla, in ipotesi di contumacia della controparte, la notifica postale in proprio fatta dall'avvocato che ometta di produrre in giudizio la copia della relativa autorizzazione da parte del competente Consiglio dell'Ordine, facendo mostra di estendere le ipotesi di nullità degli atti processuali oltre quelle esplicitamente previste per legge; questa interpretazione estensiva ha creato disagi e incertezze, che producono effetti negativi sia nella applicazione delle norme del processo sia nella utilizzazione delle nuove tecniche di semplificazione e di comunicazione degli atti, che dovrebbero invece essere incoraggiate per migliorare il sistema di amministrazione della giustizia.

Il Consiglio nazionale forense ha pertanto segnalato le proprie perplessità a S.E. il Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione trasmettendo la nota qui unita.

Continueremo a tenerVi informati di eventuali successivi sviluppi.

Con i più cordiali saluti,

Il Presidente
Avv. Prof. Guido Alpa

Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 0039.06.977488 – fax 0039.06.97748829
www.consiglionazionaleforense.it